

RELAZIONE TECNICA A CORREDO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31 DICEMBRE 2020

1 Premessa

Con la presente relazione tecnica vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire - sotto il profilo logico-giuridico - l'iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016.

Più in particolare, il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall'ente a base delle decisioni presenti nel piano medesimo.

Si ritiene opportuno, in premessa, chiarire che all'attuazione del disposto normativo è stato dato corso tenendo conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire:

- a) comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in tale materia sono state prese o sono in via di assunzione;
- b) considerare la redazione del piano un'occasione per compiere una riflessione complessiva (e, al tempo stesso, coerente ed armonica nei risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie facenti parte del sistema della Camera di commercio di Ravenna;
- c) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di concreta realizzabilità, in ragione delle variabili e dei vincoli procedurali operanti in materia;
- d) in tale ultima prospettiva, presentazione di decisioni in ordine alla liquidazione delle società, o alla cessione delle quote in essa detenute, con modalità differenziate a seconda della tipologia di partecipazione, ovvero presentando tali scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di realizzazione;
- e) valutare l'andamento delle gestioni e delle attività delle società partecipate attraverso un'attenta analisi degli ultimi bilanci approvati.

Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, lo schema logico seguito dall'ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è presente attraverso la partecipazione al capitale.

2 Il metodo seguito

Il provvedimento di razionalizzazione periodica è stato redatto tenendo conto della documentazione pubblicata sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di revisione periodica delle partecipazioni societarie.

Nel procedere alla verifica - una volta ricostruito il quadro della situazione esistente come riportato nel piano medesimo - la sequenza dei passaggi valutativi è stata la seguente:

1. assumendo quale norma - cardine di riferimento gli artt. 4 e 26 del d.lgs. 175/2016, separazione delle fattispecie societarie che si ritiene non contrastino con il divieto legislativo contenuto in tale norma, da quelle che, invece, ricadono dentro la previsione vincolante in essa contenuta;
2. utilizzo, a tal fine, dei criteri discriminatori previsti dagli artt. 4 e 26 del d.lgs. 175/2016, in particolare per ciò che attiene l'art. 4 comma 1 *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* posto in relazione al riordino delle funzioni in capo all'ente camerale previste dal d.lgs. 219/2016 e ss.mm.ii.;
3. valutazione di quelle società rispetto alle quali la legittimità della costituzione (o della partecipazione) è assorbita dal legislatore medesimo, il quale ammette (cfr. art. 2 co. 4 legge n° 580/1993 confermato successivamente da art. 2 co. 4 d.lgs. 219/2016 e modificato dal d.l. 104/2020 convertito in l. 126/2020) che le Camere di commercio, *"per il raggiungimento dei propri scopi"* (quindi, in evidente nesso di strumentalità), possono promuovere e realizzare *"strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società"*;
4. valutazione di quelle società nelle quali ricorrano o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20 co. 2 del d.lgs. 175/2016 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti, che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi, che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio, che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione);
5. valutazione delle società operanti secondo il modulo, di derivazione comunitaria, c.d. *in house*;
6. valutazione delle società in termini di conferma delle stesse (o della relativa partecipazione), ovvero di messa in liquidazione (o cessione della partecipazione stessa) anche sulla base di ulteriori criteri quali:
 - a) l'impatto (rispetto al permanere o meno dell'indispensabilità di tali società/ partecipazioni) di valutazioni legate ad aspetti quali - non necessariamente nell'ordine - l'effettivo utilizzo dei servizi che ne derivano, anche in termini di rapporto costi/benefici ovvero di prospettive attendibili di sviluppo di tali società, la possibilità di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali attivando altri strumenti che non siano la società (fondazioni, associazioni), ovvero in modi che risultano più efficienti/efficaci di quelli assicurati da quest'ultima, nonché - e non da ultima - la possibilità concreta che la quota detenuta perda il suo valore (anche in sede di realizzo, quindi) proprio per effetto della fuoriuscita del socio Camera di commercio;
 - b) l'osservanza del principio di coerenza con le decisioni assunte sulle medesime entità societarie in occasione della redazione del Piano di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie, in applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016, ritenendo quindi di intervenire - se del caso - su quelle che si era deciso di mantenere per modificare la precedente opzione solo in presenza di fatti o circostanze idonee a giustificare tale cambio di prospettiva ed esplicitate a fianco della società interessata.

3 Gli esiti applicativi

I risultati dell'applicazione di tali criteri sono esposti nel Piano di Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Societarie al 31 dicembre 2020 ed in particolare nelle schede riportate all'allegato A) inserito nel Piano.

In sintesi si prevede il mantenimento di tutte le proprie partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2020.

4 Modalità e tempi di attuazione

In considerazione dell'esito del Piano di Razionalizzazione, che prevede il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2020, non sono state indicate modalità, nè tempi di attuazione di eventuali alienazioni/dismissioni di quote sociali.